



Comune di Formia
Provincia di Latina

III SETTORE – SERVIZIO SOCIALI; CULTURALI ED AMBIENTALI
SERVIZI AMBIENTALI

(Servizio R.S.U. – Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico – Formia Rifiuti Zero – Gestione Cimiteri)

Prot. n. 8558
del 21/02/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 – Rinnovo di autorizzazione allo scarico, tramite fossa imhoff con sub-irrigazione, di reflui di natura civile prodotti dal fabbricato di proprietà della Sig.ra Terilli Maria Giovanna, erede unica del Sig. De Vico Gino in Località Trivio – Formia (rif. Catastali: foglio 14 Maranola particella 585)

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n. 47, avente per oggetto “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m.i., avente per oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III avente per oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell’esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell'allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

VISTA la legge regionale del 15.09.1982, n. 41, nel testo modificata dalla successiva legge regionale del 19.05.1983 n. 34, avente per oggetto “Disciplina delle acque di scarico

Registro di Settore: n. 7 del 21/02/2017



provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili” emanata ai sensi dell’articolo 14 della L. 319/76;

VISTO l’art. 22 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) che definisce le misure di contenimento dell’inquinamento delle acque reflue per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 13/05/2011 n. 219, pubblicato a pag. 20 del S.O. n. 130 al BURL n. 24 del 28/06/2011 che stabilisce al punto 2 del deliberato che i nuovi impianti o quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere realizzati in conformità al punto 3 del documento tecnico approvato;

VISTO il punto 3.2 del Documento Tecnico approvato con la predetta deliberazione che indica le caratteristiche tecniche dei sistemi di trattamento e modalità di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche;

VISTA l’istanza di rinnovo di autorizzazione presentata dalla Sig.ra Terilli Maria Giovanna nata ad Esperia (FR) il 26/06/1954, in qualità di proprietaria dell’immobile distinto in catasto al foglio 14 Maranola particella 585, per lo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione, acquisita in atti:

- con prot. n. 5728 del 02/02/2012;
- con prot. n. 8326 del 27/02/2015;
- con prot. n. 2982 del 20/01/2017;

rilasciata con atto n. 23 del 04/07/2008, al Sig. De Vico Gino, per lo scarico di acque reflue domestiche in località Trivio per mezzo di fossa Imhoff e sub-irrigazione;

VISTA la documentazione tecnica in atti;

VISTA l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata, da questo Ente autorizzato con atto n. 23 del 04/07/2008;

VISTA l’istruttoria tecnica, prot. n. 8038 del 17/02/2017, di questo ufficio, con la quale si è relazionato in senso favorevole al rilascio del rinnovo della predetta autorizzazione;

VISTE le attestazione di versamento, ognuna di € 52,00 a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Formia, c/c n. 12618047 VCYL 0052 del 01/02/2012, VCYL 0303 del 21/01/2015 e VCYL 0186 del 18/01/2017, per diritti amministrativi ed istruttori;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

AUTORIZZA

1) per la durata di ulteriori anni quattro, dalla data della presente, la Sig.ra Terilli Maria Giovanna nata ad Esperia (FR) il 26/06/1954, in qualità di proprietaria dell'immobile, in quanto erede unica del Sig. De Vico Gino, come da atto di successione registrato presso le Agenzie delle Entrate in data 15/10/2012 al n. 888, sito in Formia Località Trivio, distinto in catasto al foglio 14 Maranola particella 585, a scaricare i reflui di natura civile prodotti dallo stesso, mediante impianto costituito da vasca imhoff e sistema di dispersione nel sottosuolo a mezzo di sub-irrigazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 1527/06, sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni compresa quella ai fini idraulici di cui al R.R. D.D. 368 – 523/1904 e quanto altro previsto dalle normative vigenti;

2) Prescrive al titolare dell'autorizzazione:

- a) l'osservanza delle specifiche tecniche contenute nella relazione geologica e dei dati di progetto dell'impianto, così come riportato nei grafici e nella relazione tecnica che sono parte integrante della presente autorizzazione;
- b) di produrre entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'impianto, autocertificazione di tecnico abilitato, a mezzo del modello "A", attestante che, l'impianto de quo è realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei grafici allegati all'istanza di autorizzazione e che non sono intervenute modificazioni qualitative e/o quantitative, in ordine allo scarico autorizzato;
- c) produrre annualmente, apposita dichiarazione in ordine allo smaltimento dei fanghi originati dal sistema di depurazione, nonché la trasmissione dei relativi formulari di accompagnamento del rifiuto smaltito;

3) Avverte che, l'autorizzazione deve intendersi rilasciata a soli fini igienici e non comporta modificazioni della posizione giuridica-amministrativa della struttura nei confronti delle vigenti leggi in materia urbanistica o quanto altro, fatte salve le ulteriori autorizzazioni, pareri o nulla osta. Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora si verificano condizioni di diniego e per inosservanza delle norme e delle prescrizioni indicate;

4) Si riserva di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06;

5) Fa salvi, specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;

6) Rappresenta infine al titolare dell'autorizzazione che, dovranno:

- a) obbligatoriamente convogliare lo scarico nella pubblica fognatura, qualora la zona ne verrà servita;
- b) presentare domanda di rinnovo della presente autorizzazione **un anno prima della scadenza** della stessa. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

c) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del comma 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06 qualora intervengano:

- modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;
- ampliamenti dell'insediamento;
- ristrutturazione ;

e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;

d) presentare istanza di voltura dell'autorizzazione a seguito di eventuali variazioni della titolarità dello scarico, anche in relazione ad eventuali variazioni dei soggetti utilizzatori dei locali;

7) Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

8) Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Telesso Pasquale



IL DIRIGENTE

Dr. Ottaviani Maurizio Loreto